



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA



I.T.I. "A. PANELLA - G. VALLAURI"

**ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO**  
**A. PANELLA – G. VALLAURI**  
**DI REGGIO CALABRIA**

# **Regolamento di Istituto**

**A.S. 2013-2014**

**ITI "A. PANELLA – G. VALLAURI"**

Cod. fisc.: **92081310804** - Cod. mecc.: **RCTF05000D**

url: -----

e-mail: [segreteria@itipanella.it](mailto:segreteria@itipanella.it) - [RCTF05000D@istruzione.it](mailto:RCTF05000D@istruzione.it) -  
[RCTF05000D@pec.istruzione.it](mailto:RCTF05000D@pec.istruzione.it)

Presidenza tel.fax 0965/499450 Tel.centralino 0965/499449- Fax 0965/499448

Sede ex Vallauri tel. 0965/499452- fax 0965/499451

Via Emilio Cuzzocrea n.22- 89125 REGGIO CALABRIA

Via Emilio Cuzzocrea n.22- 89125 REGGIO CALABRIA Via Emilio Cuzzocrea, n. 22 – 89125 REGGIO CALABRIA

**Regolamento di Istituto**

Il regolamento di Istituto, nell'ambito delle sue competenze, ha regolamentato, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- Vigilanza alunni;
- Regolamentazione ritardi, uscite, assenze e giustificazioni.
- Comportamento corretto e coerente da parte degli alunni.
- Uso dei laboratori e della biblioteca
- Utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici.
- Danni al patrimonio della scuola.
- Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.

**Il testo integrale del suddetto regolamento è disponibile presso l'istituto.**

**PREMESSA****Art. 1**

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

**Art. 2**

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Fanno parte integrante del seguente regolamento i seguenti allegati:

1. Regolamento Organi Collegiali;
2. Regolamento dell'Ufficio Tecnico.

**Art. 3**

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero

pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

#### **Art. 4**

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

#### **Art. 5**

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto, sottoscritte da almeno un terzo dei membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio d'Istituto almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse.

Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 6**

Il Consiglio d'Istituto, insieme con il Collegio dei Docenti, deve operare in modo da garantire agli alunni, in tutti gli spazi dell'edificio scolastico (aule, laboratori, servizi ed impianti sportivi), un'offerta formativa nelle migliori condizioni ambientali ed educative e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consentire la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi ad altre scuole e a tutte le altre agenzie della comunità.

#### **Art. 7**

L'utilizzo delle strutture scolastiche è disciplinato dal Consiglio d'Istituto nel quale oltre ai docenti, al personale amministrativo ed ausiliario, ci sono studenti e genitori. Tutte queste componenti permettono alla scuola di concretizzare un legame sinergico con tutti gli enti (produttivi, amministrativi, di servizi.....) e le associazioni presenti sul territorio.

### **CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI**

#### **Responsabilità**

Le responsabilità del personale della scuola si configurano in quattro tipi:

1) responsabilità penale quando la trasgressione dei doveri d'ufficio assume carattere di violazione dell'ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato; ciò comporta intervento dello Stato nell'esercizio della sua funzione



giurisdizionale penale per l'inflizione della pena.

2) responsabilità civile quando dalla trasgressione deriva per l'ente pubblico o per terzi un danno patrimoniale; la sanzione di essa consiste nell'obbligo di risarcire il danno, sempre che sussista dolo o colpa.

3) responsabilità disciplinare allorché le trasgressioni siano relative agli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego.

4) responsabilità contabile relativa a coloro che maneggiano il pubblico denaro o che siano consegnatari di beni e valori della Pubblica Amministrazione; in tal caso il giudizio è di competenza della Corte dei Conti.

- **Norme generali**

**Art. 8**

Il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali per l'espletamento dei servizi dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in modo che siano coerenti alle esigenze di funzionamento della scuola, tenuto conto anche delle attività parascolastiche ed integrative deliberate dagli organi collegiali competenti.

**Art. 9**

Gli studenti sono liberi di manifestare il proprio pensiero verbalmente e per iscritto, purché ciò avvenga nei limiti consentiti dalla civile convivenza e nel rispetto della dignità delle varie componenti operanti nella scuola.

**Art. 10**

L'allievo ha il dovere di frequentare tutte le lezioni, le esercitazioni, le attività didattiche.

**Entrata – Uscita- Assenze-Giustificazioni**

**Art. 11**

Le attività didattiche hanno inizio alle 7.50 e terminano alle ore 12.50/13.50

Gli alunni sono tenuti a presentarsi puntualmente alle lezioni; la loro entrata in aula è consentita cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. La durata delle lezioni è di 60 minuti

**Art. 12**

Gli alunni devono raggiungere i locali dove si svolgono le attività il più rapidamente possibile ma senza correre; in attesa o in assenza dell'insegnante devono evitare di fare schiamazzi e mantenere un comportamento corretto e responsabile.

**Art. 13**

La vigilanza degli alunni, a partire da cinque minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione, è assicurata dagli insegnanti; durante il cambio dell'ora dal personale ausiliario.

**Art. 14**

Durante l'entrata a scuola e durante l'uscita, nel percorrere corridoi e soprattutto scale, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che non sia di pregiudizio alla propria o all'altrui incolumità.

**Art. 15**

Gli allievi devono essere presenti in classe entro le ore 7.50 ; per gli alunni viaggiatori sarà consentito l'ingresso posticipato per oggettive esigenze di trasporto, previa richiesta motivata e sottoscritta dai genitori su apposito modulo (che dovrà essere debitamente compilato dagli stessi) dal quale risulti la dichiarazione liberatoria della





scuola da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventi riferibili al ritardo. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal D.S.

Gli alunni ritardatari, non compresi tra i viaggiatori, oltre le ore 8.10, saranno ammessi in classe alla seconda ora con autorizzazione del D.S., del 1° collaboratore o di un docente delegato; rimarranno fino alle 8.50 in appositi locali della scuola che saranno indicati dai collaboratori scolastici. Dopo il terzo ritardo, gli alunni minorenni dovranno venire accompagnati dai genitori; gli alunni maggiorenni dopo il terzo ritardo non saranno ammessi in classe e saranno avvisate le famiglie. Le uscite anticipate degli alunni minorenni possono essere autorizzate solo se l'alunno è prelevato da uno dei genitori. Chiunque altro si presenti per il prelievo dell'alunno, dovrà essere fornito di delega firmata da uno dei genitori (è facoltà dei genitori depositare in vicepresidenza l'autorizzazione al ritiro dell'alunno da parte di altre persone con validità per l'intero anno scolastico).

Permessi di uscita anticipata agli alunni maggiorenni saranno accordati in numero di 2 per il trimestre e 3 per il pentamestre.

In ogni caso, le ore di assenza dovute ai ritardi, alle entrate posticipate e alle uscite anticipate, saranno conteggiate ai fini del computo dei giorni di assenza tollerati ai fini della validità dell'anno scolastico D.P.R. 122/09 art. 14.

Per gli alunni che si avvalgono dell'esonero dalla religione nel caso in cui tale disciplina coincida con la prima/ultima ora di lezione, gli stessi su richiesta dei genitori potranno entrare la seconda ora e uscire anticipatamente.

Il DS ha facoltà di anticipare le uscite per cause impreviste, quali ad esempio, sospensione dell'erogazione dell'acqua, scioperi accertati dei mezzi pubblici, eventi straordinari di varia natura. Nell'eventualità di scioperi del personale, la scuola informerà le famiglie tramite gli alunni ed essi avranno l'obbligo di rendere nota la circostanza ai genitori.

In caso di assenza dei docenti, per i quali la scuola si trova nell'impossibilità di procedere con le sostituzioni, saranno effettuati i più opportuni adattamenti di orario, quali l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata. La scuola provvederà a comunicare alle famiglie, nei giorni precedenti, tali variazioni. Qualora non sia stato possibile dare tempestiva comunicazione alle famiglie, sarà consentita l'uscita anticipata solo agli alunni i cui genitori hanno prodotto formale autorizzazione secondo il modello stabilito dalla scuola, inviato alle famiglie e restituito, compilato e firmato.

#### **Così modificato**

Gli allievi devono essere presenti in classe entro l'orario di inizio delle lezioni; per gli alunni viaggiatori sarà consentito l'ingresso posticipato per oggettive esigenze di trasporto, previa richiesta motivata e sottoscritta dai genitori su apposito modulo (che dovrà essere debitamente compilato dagli stessi) dal quale risulti la dichiarazione liberatoria della scuola da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventi riferibili al ritardo. L'autorizzazione deve essere rilasciata dal D.S.

- Gli alunni in ritardo alla prima ora di lezione saranno ammessi in classe immediatamente e direttamente dall'insegnante dell'ora che anoterà sul registro l'orario d'ingresso
- Sarà cura dei coordinatori di classe monitorare i ritardi degli allievi (verrà considerato ritardo l'ingresso oltre le ore 8.00); dopo il terzo ritardo gli alunni



dovranno venire accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci altrimenti non saranno ammessi in classe

- Entro la prima settimana di ogni mese il docente coordinatore presenterà in presidenza l'elenco degli allievi ritardatari
- Gli alunni che arrivano oltre le ore 8.50 non saranno ammessi in classe se non accompagnati dai genitori previa autorizzazione scritta della presidenza
- Gli alunni maggiorenni dopo il terzo ritardo non saranno ammessi in classe e saranno avvisate le famiglie.

In ogni caso, le ore di assenza dovute ai ritardi, alle entrate posticipate e alle uscite anticipate, saranno conteggiate ai fini del computo dei giorni di assenza tollerati ai fini della validità dell'anno scolastico D.P.R. 122/09 art. 14.

Per gli alunni che si avvalgono dell'esonero dalla religione nel caso in cui tale disciplina coincida con la prima/ultima ora di lezione, gli stessi su richiesta dei genitori potranno entrare la seconda ora e uscire anticipatamente.

Il DS ha facoltà di anticipare le uscite per cause impreviste, quali ad esempio, sospensione dell'erogazione dell'acqua, scioperi accertati dei mezzi pubblici, eventi straordinari di varia natura. Nell'eventualità di scioperi del personale, la scuola informerà le famiglie tramite gli alunni ed essi avranno l'obbligo di rendere nota la circostanza ai genitori.

In caso di assenza dei docenti, per i quali la scuola si trova nell'impossibilità di procedere con le sostituzioni, saranno effettuati i più opportuni adattamenti di orario, quali l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata. La scuola provvederà a comunicare alle famiglie, nei giorni precedenti, tali variazioni. Qualora non sia stato possibile dare tempestiva comunicazione alle famiglie, sarà consentita l'uscita anticipata solo agli alunni i cui genitori hanno prodotto formale autorizzazione secondo il modello stabilito dalla scuola, inviato alle famiglie e restituito, compilato e firmato.

#### **Art. 16**

Per il Plesso Panella

Le classi che all'ultima ora si trovino al primo piano (piano della presidenza) e al secondo piano, comprese le classi dell'edificio nuovo, usciranno 5 minuti prima del suono della campana;

Le classi del terzo e quarto piano usciranno al suono della campana.

Per il Plesso Vallauri

Le classi che all'ultima ora si trovino al primo piano e al piano intermedio usciranno 5 minuti prima del suono della campana; le classi dell'ultimo piano usciranno al suono della campana.

#### **Art. 17**

Lo svolgimento del servizio di recreazione è previsto dalle ore 10.40 alle ore 10.50, all'interno dell'aula, con la presenza del docente in servizio che provvede alla vigilanza degli alunni.

L'intervallo, il cui orario e la cui durata sono stabilite all'inizio dell'anno secondo le esigenze dell'Istituto, non deve essere arbitrariamente prolungato e gli alunni sono tenuti a rimanere nelle rispettive aule. Gli allievi sono tenuti a rispettare e a lasciare puliti gli spazi occupati durante tale pausa. Il servizio è regolamentato come segue:



- il rappresentante degli alunni di ciascuna classe (o chi ne fa le veci) dovrà stilare una lista e dovrà consegnarla al collaboratore del piano entro le ore 8.50;
- ciascun rappresentante di classe dalle ore 10.35 potrà recarsi, in portineria c/o il plesso Vallauri ed al primo piano per il plesso Panella per ritirare il sacchetto contenente i prodotti richiesti.
- Si fa presente che al di fuori dell'orario stabilito, non sarà possibile usufruire di tale servizio

Si rammenta ai docenti che è assolutamente vietato fare uscire dalla propria classe più di un alunno per volta.

L'utilizzo dei distributori di bevande/alimenti è consentito dalle 9:30 alle 11:30 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato, fino alle ore 12:00 Martedì e Venerdì

### **Art. 18**

Gli alunni durante le ore di lezione possono uscire dall'aula solo per impellenti motivi e per pochi minuti. Un secondo allievo potrà uscire solo dopo il rientro del primo.

Nelle ore successive alla prima, l'insegnante che, all'inizio dell'ora di lezione riscontri l'assenza di qualche allievo, segnalerà la stessa sul registro di classe per gli opportuni provvedimenti. Per motivi organizzativi, gli alunni possono usufruire degli uffici di segreteria, di presidenza e vice presidenza dalle ore 11 alle ore 11:30.

Il numero di assenze massimo consentito è di 264 ore, pari al 25% del monte orario; per le assenze causate da malattia che si siano protratte oltre i 5 gg., è necessario presentare il certificato medico. L'assenza sarà ritenuta giustificata solo se il genitore (o chi ne fa le veci) avrà firmato l'annotazione relativa sul libretto dello studente, dimostrando che ne è al corrente. Le assenze per malattia, al fine della validità dell'anno scolastico, saranno defalcate previa presentazione entro 5 giorni, presso gli uffici di segreteria, del certificato medico di una struttura pubblica;

### **Così modificato**

- Gli alunni durante le ore di lezione possono uscire dall'aula solo per impellenti motivi e per pochi minuti. Un secondo allievo potrà uscire solo dopo il rientro del primo.
- Nelle ore successive alla prima, l'insegnante che, all'inizio dell'ora di lezione riscontri l'assenza di qualche allievo, segnalerà la stessa sul registro di classe per gli opportuni provvedimenti.
- Per motivi organizzativi, gli alunni possono usufruire degli uffici di segreteria, di presidenza e vice presidenza dalle ore 11 alle ore 11:30. Non saranno tollerate deroghe.
- Alunni eventualmente impegnati in attività alternative, durante l'orario curriculare, con altri docenti, sono tenuti ad informare il docente al cambio d'ora e premurarsi che sia annotata sul registro l'assenza giustificata, firmata dal docente con cui l'alunno è impegnato.

### **Art. 19**

L'allievo deve avere sempre con sé il libretto personale firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Esso dovrà essere esibito a richiesta dell'insegnante per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.

Il libretto deve essere mantenuto integro; non sono consentite abrasioni e cancellature, in particolare nella parte relativa ai dati anagrafici dell'alunno.

#### **Art. 20**

Il numero di assenze massimo consentito è di 264 ore, pari al 25% del monte orario; per le assenze causate da malattia che si siano protratte oltre i 5 gg., è necessario presentare il certificato medico. L'assenza sarà ritenuta giustificata solo se il genitore (o chi ne fa le veci) avrà firmato l'annotazione relativa sul libretto dello studente, dimostrando che ne è al corrente. Le assenze per malattia, al fine della validità dell'anno scolastico, saranno defalcate previa presentazione entro 5 giorni, presso gli uffici di segreteria, del certificato medico di una struttura pubblica;

Le assenze dei minorenni devono essere giustificate, esclusivamente sull'apposito libretto, dal genitore o da chi ne fa le veci; la giustificazione deve essere presentata nel giorno successivo l'assenza, al docente della prima ora di lezione che deve vistarla. Gli alunni maggiorenni possono, con identica procedura, giustificarsi personalmente.

#### **Art. 21**

L'astensione dalle lezioni ha valore di assenza ingiustificata pertanto le assenze collettive devono essere giustificate dai genitori o chi ne fa le veci. Nel caso di assenze collettive reiterate saranno presi provvedimenti .

#### **Art. 22**

L'alunno minorenne che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione sarà accettato in classe, il primo giorno, previa annotazione sul registro di classe; nel caso in cui detta giustificazione non venga prodotta nemmeno il secondo giorno, l'alunno viene ammesso alle lezioni, ma sarà avvisata la famiglia. L'alunno maggiorenne che si presenta a scuola sprovvisto di giustificazione sarà accettato in classe, il primo giorno, previa annotazione sul registro di classe; l'alunno non sarà accettato in classe se tale giustificazione non verrà esibita neanche il secondo giorno.

#### **Art. 23**

I genitori saranno informati, attraverso il servizio Scuola Mia, mediante l'invio di sms, relativamente alle assenze dei figli, sia minorenni che maggiorenni. Inoltre, il coordinatore della classe convocherà la famiglia tutte le volte lo riterrà necessario in riferimento al numero delle assenze ed alla modalità delle stesse.

#### **Art. 24**

Gli alunni maggiorenni potranno fruire di n. 2 permessi di uscita anticipata per il primo trimestre (fino a dicembre) e n. 3 permessi di uscita anticipata per il pentamestre; non verranno concessi ad alunni minorenni permessi d'uscita richieste telefonicamente

#### **Così modificato**

- Le uscite anticipate per gli alunni minorenni possono essere autorizzate solo se l'alunno è prelevato da uno dei genitori o da un loro delegato, che dovrà essere fornito di delega firmata da un genitore e fotocopia del documento di riconoscimento (è facoltà dei genitori depositare in vicepresidenza l'autorizzazione al ritiro dell'alunno da parte di altre persone con validità per l'intero anno scolastico)
- Non saranno rilasciati permessi d'uscita prima delle 11.50. I permessi sportivi non prima delle 10.50.
- Non saranno rilasciati permessi d'uscita richiesti telefonicamente



- I genitori potranno accedere agli uffici di presidenza, salvo casi eccezionali, dalle ore 9.30 alle ore 11.30

Gli alunni maggiorenni potranno fruire di n. 2 permessi di uscita anticipata per il primo trimestre (fino a dicembre) e n. 3 permessi di uscita anticipata per il pentamestre; non verranno concessi ad alunni minorenni permessi d'uscita richieste telefonicamente

## Assemblee

### Art. 25

Gli studenti esercitano il diritto di assemblea nei tempi e nei modi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione (art. 13 D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994) che sono di seguito riportati:

- a) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.
- b) In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
- c) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
- d) Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
- e) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
- f) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- g) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- h) I rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico, con almeno 10 giorni di anticipo, la data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto.

## Norme di comportamento

### Art. 26

Gli alunni dell'Istituto sono equiparati, ai sensi del DPR 547/55 (art. 3) e del D. Lgs. 626/94 (art. 2), ai lavoratori subordinati; l'Istituto rappresenta il luogo di lavoro che si concretizza sia nello studio teorico sia nelle attività pratiche.

### Art. 27

In conseguenza delle leggi prima indicate, gli allievi sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti norme comportamentali:

- a) Si può accedere ai laboratori ed in palestra solo in presenza dell'insegnante.
- b) In ciascuno degli ambienti citati al punto a) gli alunni potranno accedere solo se

dotati di abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria o per l'altrui incolumità e che di volta in volta sarà stabilito dall'insegnante in relazione alla natura delle attività da svolgere.

c) In palestra l'accesso è consentito solo a chi è munito di scarpe da ginnastica.

d) Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento particolarmente disciplinato e corretto durante le esercitazioni di laboratorio, soprattutto quando si lavora su macchine, attrezzature o con sostanze che possono essere di pregiudizio per la propria o per l'altrui incolumità; nei laboratori, pertanto, gli allievi dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive loro impartite dai docenti; dovranno astenersi dal prendere iniziative di qualsiasi genere o, peggio ancora, fare scherzi ai compagni.

e) Agli alunni è fatto divieto assoluto di utilizzare macchine o attrezzature in assenza dei docenti; anche in presenza del docente l'uso delle macchine è consentito solo su esplicito invito e sotto la stretta sorveglianza del docente medesimo.

f) La disciplina è affidata all'autocontrollo e al senso di responsabilità degli alunni, oltre che alla sorveglianza del personale docente e non docente.

Contravvenendo agli obblighi sopra riportati gli alunni sono soggetti a provvedimenti disciplinari (che saranno particolarmente pesanti nel caso in cui si creano delle situazioni di rischio).

#### **Art. 28**

Gli alunni sono tenuti a segnalare agli insegnanti eventuali incidenti subiti o causati durante le lezioni di educazione fisica, durante le attività di laboratorio e durante le normali ore di lezione, anche se ritenuti di lieve entità.

#### **Art. 29**

Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento e un linguaggio corretto nei confronti di tutto il personale della scuola.

In caso di trasgressione si ricorrerà dapprima ad interventi verbali poi alla comunicazione alla famiglia ed infine al provvedimento disciplinare sul registro di classe.

Gli episodi gravi saranno oggetto di tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico.

#### **Art. 30**

Gli alunni durante le ore di lezione potranno uscire per recarsi ai servizi soltanto uno per volta.

#### **Art. 31**

L'Istituto, e tutte le attrezzature in esso esistenti, sono beni che la comunità ha messo a disposizione degli studenti, pertanto tutti sono tenuti ad averne la massima cura e a conservarne l'efficienza.

Chiunque abbia procurato danni all'arredo scolastico o allo stabile è tenuto a risarcire il valore dell'oggetto danneggiato o il costo di una eventuale riparazione.

Quando non sia possibile individuare il responsabile dei danneggiamenti, il risarcimento del danno viene imputato alla comunità degli alunni interessati al danno stesso (classe, classi, gruppi di alunni .....).

#### **Art. 32**

Tutti i cellulari o altro strumento informatico di comunicazione e/o intrattenimento, durante le ore di lezione e nei locali della scuola, dovranno essere spenti.

Durante le prove scritte saranno rigorosamente depositati in borsa o consegnati al docente. In tale intervallo temporale l'uso del telefono, per motivi urgenti, è

concesso dagli uffici di segreteria della scuola.

E' vietato categoricamente l'utilizzo di videocamere e videotelefonini per la ripresa di persone o di ambienti dell'istituto nonché la diffusione non autorizzata delle stesse riprese. Trattasi di grave violazione della privacy della persona. Qualsiasi oggetto di video o di foto non autorizzato è passibile di denuncia penale. L'uso del telefono, per comunicazioni urgenti, è consentito dagli uffici di segreteria.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione, opera anche nei confronti del personale docente (cfr circolare n.362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Non è consentito introdurre all'interno dell'Istituto prodotti di alcun genere (bevande alcoliche, bibite, sigarette, ecc...) fatta eccezione per i farmaci portati dai genitori con esibizione di ricetta medica.

In caso di inosservanza si procederà con nota disciplinare. Qualora il fatto si ripeta una seconda volta, si procederà con nota disciplinare con sospensione dalle lezioni per un giorno e l'alunno sarà riammesso a scuola se accompagnato dai genitori. Qualora il fatto si ripeta ancora, la sospensione sarà di due giorni con sanzioni sul voto di condotta secondo la griglia di valutazione della condotta allegata al POF; l'alunno sarà riammesso a scuola se accompagnato dai genitori.

- E' fatto divieto di fumare in qualsiasi ambiente della scuola. In caso di inosservanza si procederà secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 33**

È stabilito il divieto di fumo a chiunque è in tutti i locali delle due sedi dell' istituto "Panella-Vallauri" e precisamente: atri, ingressi, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteche, laboratori, palestre, aule docenti, aula magna, bagni. Il divieto è esteso anche agli spazi esterni utilizzati per attività didattiche o di transito. In tutti i locali interni e nelle aree esterne saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

#### **Sanzioni disciplinari degli studenti**

In applicazione al DPR 24 giugno 1998, n. 249, "regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", il presente Regolamento d'Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti e dei rappresentanti degli studenti, è integrato come segue:

#### **Art. 34**

Con riferimento al comma 1 dell'art. 4 del citato DPR n.249/98 sono individuati, nell'allegata tabella, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in violazione ai doveri degli studenti, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Le sanzioni disciplinari sono erogate ai sensi del DPR 24 giugno 1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e dell'articolo 328, commi 2 e 4 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297.

SANZIONI DISCIPLINARI	NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA PUNIZIONE
a) Richiamo verbale in classe.	Mancanza ai doveri scolastici.	Insegnanti.
b) Richiamo scritto.	Mancanza ai doveri scolastici, negligenze abituali, ritardi ingiustificati.	Insegnanti.
c) Ammonizione scritta con avviso alla famiglia.	Violazioni dello Statuto o del Regolamento interno. Recidive dei casi previsti nelle lettere a) e b). Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Assenze collettive	Dirigente Scolastico o Vicario su indicazione degli insegnanti.
d) Sospensione sino a tre giorni	Comportamento scorretto nei confronti dei docenti o dei compagni. Offesa al decoro personale, alle religioni, alle istituzioni; turpiloquio. Danni a tutto cio' che è in dotazione all'Istituto.	Dirigente Scolastico o Vicario su indicazione degli insegnanti.
e) Sospensione sino a cinque giorni	Comportamento oltraggioso nei confronti dei docenti o dei compagni del personale scolastico. Offesa grave al decoro personale, alla religione e alle istituzioni.	Dirigente Scolastico
f) Sospensione sino a quindici giorni	Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Comportamento scorretto nei confronti dei docenti. Offesa molto grave al decoro personale, alla religione e alle istituzioni. Offese alla morale e oltraggio all'Istituto o al corpo insegnante. Assenze collettive.	Consiglio di classe.
g) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure fatti che	Organo di garanzia (Consiglio d'Istituto) su proposta del consiglio di

giorni, definita e commisurata alla gravità del reato. L'allontanamento è adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.	creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.	classe. Organo di garanzia (Consiglio d'Istituto).
h) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con possibilità di escludere lo studente dallo scrutinio finale o dalla ammissione agli esami conclusivi del corso di studi.	In caso di recidiva, alla fattispecie di cui al comma e), o per atti di violenza grave, tali da determinare allarme a livello sociale.	Organo di garanzia (Consiglio d'Istituto) D.S. con Consiglio di classe



### Art. 35

Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 del citato DPR n. 249/98, è istituito un organo di garanzia a livello d'Istituto composto da un docente, un genitore e uno studente e presieduto dal Capo d'Istituto.

### Art. 36

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, per consentire agli studenti di giustificarsi.

Nei casi previsti dai punti a) e b) della precedente tabella, la contestazione degli addebiti può essere fatta in classe verbalmente, direttamente dal docente che ha rilevato la mancanza e che quindi è competente a irrogare il corrispondente provvedimento disciplinare.

Quando un docente ritiene che all'alunno debba essere inflitta una sanzione di cui al punto c) o d), deve annotare sul registro di classe la proposta per l'irrogazione di detta sanzione disciplinare e deve inviare l'alunno dal Dirigente Scolastico accompagnato da personale ausiliario. Il Capo d'Istituto stabilirà, di volta in volta, le modalità di presentazione delle giustificazioni dell'alunno e valuterà l'opportunità di ascoltare le ragioni del docente interessato e quindi deciderà se infliggere la sanzione di cui al punto c) o convocare il Consiglio di Classe.

Per la mancanza di particolare gravità, il docente che registra l'accaduto, o che viene a conoscenza del fatto, potrà chiedere al Dirigente Scolastico, direttamente la convocazione del Consiglio di Classe.

### Art. 37

Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b) e c) è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni a partire dalla data del provvedimento o dalla data alla quale ne sono venuti a conoscenza, all'apposito organo di garanzia interno dell'Istituto.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta al Dirigente Scolastico e deve contenere esaurienti motivazioni.

L'organo si riunisce entro il termine di dieci giorni, esamina i motivi del ricorso,

valuta la possibilità di sentire direttamente le parti interessate e quindi formula la decisione. Detta decisione costituisce atto definitivo.

**Art. 38**

Per quanto riguarda le sanzioni di cui ai punti d, e ed f dell'articolo 29, esse debbono essere impugnate presso il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che decide in via definitiva.

**NORME FINALI**

- **Efficacia delle norme**

È priva di qualsiasi efficacia ogni norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizioni di legge.

